

LA GESTIONE DEGLI EVENTI MUSICALI NEL QUADRO DELLE LEGGI SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

Francesco Nastasi (1), Lorenzo Rizzi (2), Elisabetta Ottoz (3)

1) Suono e Vita Ingegneria Acustica, Genova, nastasi@suonoevita.it

2) Suono e Vita Ingegneria Acustica, Lecco, rizzi@suonoevita.it

3) Università di Torino, elisabetta.ottoz@unito.it

SOMMARIO

I vari eventi o manifestazioni che si svolgono nei mesi caldi, diventano spesso, per i residenti fonte di rumore insopportabile per varie ore e varie giornate alla settimana. Gli autori hanno rilevato livelli di rumore ambientale al di fuori sia della legislazione ordinaria, sia dai limiti in deroga sul rumore. Questa situazione porta a tensioni continue verso le p.a. che sfociano anche in contenziosi giuridici. Si analizzano alcuni casi e si propongono delle linee guida per una corretta gestione di tali eventi.

1. Le leggi sugli eventi della regione Piemonte e Liguria

1.1 Regione Piemonte, DGR 24-4049 del 27-6-2012

La Regione Piemonte divide le autorizzazioni in tre tipologie, a seconda delle caratteristiche del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate: senza istanza, con istanza semplificata e con istanza ordinaria.

Sono autorizzati con istanza semplificata spettacoli e manifestazioni che si svolgono in aree appositamente individuate dal regolamento acustico comunale:

- fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario compreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
- per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario compreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
- hanno immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come LAeq su 30 minuti.

Nelle specifiche della domanda per l'istanza semplificata, oltre a informazioni amministrative, è necessario indicare:

- calendario e orari dettagliati della manifestazione
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante
- descrizione delle sorgenti sonore e dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

L'istanza ordinaria richiede anche che ci sia una valutazione di impatto acustico a firma di TCAA che tenga conto anche del traffico indotto, della concentrazione di persone, ecc...

1.2 Regione Liguria, DGR 2510/98 e 752/11

La regione Liguria chiede che i Comuni individuino aree specifiche per le manifestazioni con queste caratteristiche: essere prive di insediamenti abitativi, non all'interno delle classi I e II non in prossimità di ospedali, case di cura, edifici scolastici. E' compito del Comune stabilire i limiti da rispettare all'interno di ogni singola area, gli orari e le cautele da adottare per il miglior contenimento delle emissioni rumorose, fermo restando il rispetto dei limiti di zona e differenziali all'esterno delle aree medesime.

Tra la documentazione minima da presentare per le autorizzazioni in queste aree ci sono la descrizione sintetica dell'attività, la durata e l'articolazione delle varie fasi, il clima acustico della zona prima dell'attività, l'elenco delle sorgenti di rumore, i limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste, espressi in termini di LAeq, la descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione. Allegata all'istanza è necessaria una relazione redatta e firmata da un TCAA.

Per manifestazioni svolte al di fuori delle aree esplicitamente ad esse destinate, che comportano il superamento dei limiti di zona e differenziali, si ammettono attività fino alle 00.30 con immissione massima in facciata di 70 dB(A) e non si applica il differenziale. Sono concesse autorizzazioni per un numero massimo di 60 gg e ogni manifestazione non può durare per più di 15 gg.

1.3 Alcune riflessioni

Il concetto espresso dalle Delibere Regionali è molto semplice: più le manifestazioni sono lunghe e più bisogna proteggere i residenti dal disturbo che tali attività in deroga creano.

Per manifestazioni superiori al numero massimo di autorizzazioni in deroga è necessario una valutazione di impatto acustico con il rispetto dei limiti assoluti e differenziali: non si tratta più di una attività temporanea ma diventa permanente.

Molto importante è il numero di autorizzazioni totali e consecutive sullo stesso sito: manifestazioni differenti o semplici serate organizzate da realtà differenti, se non limitate nel numero, possono creare molto disagio ai cittadini.

Autorizzare per 60 giorni nei mesi estivi in Liguria in aree residenziali significa che per 4 o 5 sere alla settimana, per due o tre mesi, un residente può essere esposto a livelli sonori di 70 dB in facciata fino alle 00.30, una situazione eccessiva.

2. Gli artisti di strada

Il caso degli artisti di strada è poco codificato perché è una manifestazione artistica particolare: spettacoli di durata limitata, solo a volte amplificati, alcuni itineranti altri fissi, con minima occupazione di spazio pubblico.

Il Comune di Milano chiarisce in un regolamento specifico che non si tratta di uno scambio commerciale e quindi non si

deve applicare il criterio differenziale amministrativo. Da un punto di vista acustico divide gli spazi utilizzabili dagli artisti di strada in “aree di libero esercizio”, “aree inibite all’amplificazione”, “percorsi di esercizio itinerante”. Dopo le 22 le esecuzioni musicali sono vietate. L’amplificazione è consentita con piccoli impianti di amplificazione alimentati a batteria, di “limitata potenza”. C’è un sistema web di prenotazione degli spazi e degli orari di esibizione che permette controlli diretti sulla distribuzione degli spettacoli nei vari siti della città e l’esclusione di artisti negligenti.

A Torino nel caso di utilizzo di amplificazione e in tutti i casi in cui ci sia un “possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore” bisogna ottenere una autorizzazione per svolgere attività di intrattenimento in strada. In tale autorizzazione vanno indicati luoghi ed orari delle manifestazioni e va inviata una copia ad Arpa. Per ogni luogo (via e numero civico) non compreso nell’elenco presente nel regolamento, sono autorizzabili solo 7 giorni all’anno in cui si possono fare concerti.

3. Aspetti tecnici

Negli spettacoli dal vivo l’amplificazione è fondamentale. L’amplificazione per il live genera facilmente più di 100 dBA a pochi metri, quindi è molto probabile che spettacoli in piccole piazze dei centri storici superino i limiti richiesti dalle autorizzazioni in deroga, spesso compresi tra 70-80 dBA in facciata al ricevitore più esposto, di solito al piano terra o primo.

D’altro canto, nella musica dal vivo non si possono applicare limitatori proprio per la natura del suo segnale audio.

Anche dal punto di vista della limitazione della potenza, spesso a bar e ristoranti vengono richiesti impianti con potenza inferiore a 50 W per non depositare valutazioni di impatto acustico, ma i nuovi apparecchi in commercio forniscono ormai alti SPL con basse potenze. A causa della loro semplicità costruttiva quasi sempre non possono essere limitati in alcun modo.

4. Alcuni casi studio misurati sul posto

4.1 Caso degli artisti di strada Torino

E’ stata effettuata un’analisi delle emissioni sonore degli artisti di strada a Torino e del processo autorizzativo nel corso del 2016. Sono state effettuate misurazioni fonometriche in una via centrale: sono stati misurati LAeq=70 dBA all’interno di un appartamento al quarto piano, con un limite di deroga di LAeq=70 dBA in facciata al ricevitore più esposto (piano terra e piano primo). Sono stati riscontrati 4 artisti di strada (due batteristi, un singolo amplificato e un gruppo amplificato) a circa 50 m uno dall’altro mentre il regolamento comunale richiede una distanza di 200 m tra uno e l’altro. Da parte del comune sono state rilasciate autorizzazioni ai singoli artisti per esibirsi per 365 giorni in tutto il centro storico. Questo meccanismo impedisce il controllo del numero massimo di performance per ogni sito non compreso nell’elenco comunale, il controllo degli orari degli spettacoli e permette esibizioni continue nello stesso sito per un anno intero, creando gravi disagi ai residenti.

4.2 Un comune della riviera ligure

Negli anni 2014-2015-2016 gli scriventi hanno effettuato misurazioni fonometriche degli spettacoli delle rassegne estive promosse da un comune della riviera ligure in qualità di CTP. Per tre anni consecutivi d’estate, in una piccola piazza del centro storico sono stati organizzati 4/5 eventi settimanali: teatro, musica, presentazioni di libri, spettacoli per bambini, ecc... Benché il numero di eventi della rassegna superasse quanto consentito dalla deroga, il comune (promotore degli spettacoli)

non ha richiesto l’impatto acustico ed il rispetto dei limiti assoluti e differenziali, concedendo la deroga.

Ciò nonostante, anche i limiti di deroga sono stati sistematicamente violati: a fronte di un limite massimo di LAeq=55 dBA in facciata al ricevitore più esposto (piano terra), sono stati misurati LAeq=81 dBA all’interno di un secondo piano. Il disagio sistematico ai residenti è sfociato in una causa civile. Questi avvenimenti sono diretta conseguenza sia di regolamenti comunali contenenti errori di applicazione delle DGR regionali (la piazza in questione, in mezzo a centinaia di abitazioni, viene identificata come area primaria per spettacoli temporanei) sia l’esagerato numero di giornate (60) per le deroghe, autorizzabili fino alle 00.30 della notte in un solo sito.

4.3 Caso festival Rock in Lombardia

Nel caso del monitoraggio diretto di un piccolo festival con musica dal vivo di tipo Rock sul lago di Como all’aperto si sono riscontrati LAeq=92 dBA a circa 12 metri di fronte al palco e livelli prossimi a 70 dBA alle facciate dei ricevitori che erano situati a 60 metri di distanza ma posti perpendicolarmente rispetto all’asse del palco o sul retro.

In questo caso la corretta collocazione e direzione dell’impianto e l’assenza di subwoofer ha fatto risparmiare 10 deciBel e rispettare il limite della deroga.

5. Buone prassi per la programmazione e gestione degli eventi

E’ necessario programmare o autorizzare gli eventi avendo visione del numero complessivo e tipologia di eventi per sito e secondo le caratteristiche ambientali e abitative del sito.

Come suggerito nelle leggi regionali discusse devono essere preferiti siti lontani da abitazioni e da ricevitori sensibili. La distanza dalle abitazioni è il primo strumento per la protezione acustica dei residenti. Purtroppo oggi si scelgono location in pieno centro città: in questi casi non bisognerebbe ammettere più di un evento alla settimana e non tutti i mesi dell’anno.

E’ necessario uniformare i regolamenti acustici con regole chiare e facili da rispettare per gli artisti e facili da controllare per i vigili urbani (p.e. tipologia altoparlante, orari, distanze).

In tutti i casi in cui ci sono posti in deroga dei limiti massimi di pressione sonora da rispettare in facciata si devono dare valori limite realistici in base alle distanze (75 - 80 dBA sull’ora) e limiti orari precisi, richiedere che un tecnico acustico firmi una relazione, per quanto semplificata possa essere, così da ottenere dei sistemi di contenimento sonoro. La responsabilità non può essere delegata agli organizzatori dell’evento.

Nei casi più delicati è necessario chiedere il monitoraggio continuo dell’evento da parte di Tecnici Competenti in Acustica, che garantiscano il rispetto dei limiti massimi. In generale il controllo delle emissioni deve essere sistematico: il problema molto diffuso in Italia è che le amministrazioni comunali, che dovrebbero vigilare sui cittadini, sono le prime a non rispettare i loro stessi regolamenti comunali negli eventi da loro gestiti.

Per quanto riguarda gli artisti di strada ci vogliono regole semplici e controlli semplificati da parte della polizia locale e che sia istruita ad hoc. L’utilizzo di controlli ‘smart’ delle postazioni [1] attraverso le nuove tecnologie web e smartphone permette di programmare correttamente, escludere alcune tipologie di eventi e gli artisti scorretti nelle aree/situazioni che si dimostrano critiche e limitare gli orari.

6. Bibliografia

- [1] Rizzi *La gestione dell’impatto acustico delle attività artistiche di strada*, Convegno Strade aperte ottobre 2013 AGIS Roma